

2) Se l'art. 5, primo periodo, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché l'art. 3, n. 3, quarto periodo, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE<sup>(2)</sup>, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, debbano essere interpretati nel senso che non sussiste una «clausola chiara e comprensibile» ovvero che non è garantito «un elevato livello di tutela dei consumatori con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto», qualora un professionista intenda giustificare un diritto unilaterale di modifica del prezzo con il rilievo che, nelle sue condizioni generali di contratto, si rinvia genericamente ad un regolamento adottato per una diversa categoria di consumatori e per un diverso tipo di contratto, nel quale per di più la norma applicabile al diritto di modifica del prezzo non rispetta l'obbligo di trasparenza.

<sup>(1)</sup> GU L 95, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 gennaio 2011 —  
Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarkt-  
service Wien**

(Causa C-15/11)

(2011/C 113/04)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* sig. Leopold Sommer

*Convenuta:* Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

**Questioni pregiudiziali**

1) Se la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/114/CE<sup>(1)</sup>, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (in prosieguo: la «direttiva studenti»), sia applicabile in Austria ad uno studente bulgaro alla luce di quanto stabilito dall'allegato VI - «Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria», del Protocollo relativo alle condizioni d'ammissione della Bulgaria all'Unione europea<sup>(2)</sup> annesso al Trattato di adesione di tale Stato, e più precisamente alla luce del disposto di cui alla Sezione 1 - «Libera circolazione delle persone», punto 14, primo o terzo comma, del suddetto allegato.

2) In caso di soluzione affermativa della questione 1), se il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 17 della «direttiva studenti», osti ad una normativa nazionale che, come le pertinenti norme dell'Ausländerbeschäftigungsgesetz applicabili nel procedimento a quo, esiga sempre e comunque una verifica della situazione del mercato del lavoro prima del rilascio di un permesso di impiego a favore di un datore di lavoro ai fini dell'assunzione di uno studente che soggiorna nel territorio austriaco già da più di un anno ([art. 17] n. 3 della «direttiva studenti»), e che inoltre, in caso di superamento di un limite massimo stabilito quanto al numero di lavoratori stranieri impiegati, subordini il rilascio di un permesso di impiego al rispetto di ulteriori presupposti.

<sup>(1)</sup> GU L 375, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, Allegato VI - «Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria» (GU 2005, L 157, pag. 104).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Bundesgerichtshof (Germania) il 14 gennaio 2011 —  
Markus Geltl/Daimler AG**

(Causa C-19/11)

(2011/C 113/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Markus Geltl

*Convenuta:* Daimler AG

**Questioni pregiudiziali**

1) Se in una fattispecie a formazione progressiva, in cui deve realizzarsi una determinata circostanza ovvero deve prodursi un certo evento in più fasi intermedie, sia rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva 2003/6/CE<sup>(1)</sup>, nonché dell'art. 1, n. 1, della direttiva 2003/124/CE<sup>(2)</sup>, solo il fatto che la circostanza futura o l'evento futuro debba essere considerato, ai sensi delle suddette disposizioni, come un'informazione che ha un carattere preciso e, di conseguenza, occorra esaminare se si possa ragionevolmente ritenere che tale circostanza futura o l'evento futuro si verificherà, ovvero se in tale fattispecie a formazione progressiva anche le fasi intermedie già esistenti o già verificatesi, collegate al verificarsi della circostanza futura o dell'evento futuro, possano essere considerate come informazioni che hanno un carattere preciso ai sensi delle menzionate disposizioni.

2) Se l'espressione «si possa ragionevolmente ritenere» di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva 2003/124/CE richieda che la probabilità sia considerata preponderante o elevata ovvero se per circostanze di cui si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistere o per eventi che ragionevolmente si verificheranno debba intendersi che il grado di probabilità dipende dall'ampiezza delle conseguenze per l'emittente e che, qualora l'idoneità ad influire sulle quotazioni in borsa sia forte, è sufficiente che il verificarsi della circostanza futura o dell'evento futuro sia incerto ma non improbabile.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16).

(<sup>2</sup>) Direttiva della Commissione 22 dicembre 2003, 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 339, pag. 70).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 17 gennaio 2011 — Fleischkontor Moksel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-23/11)

(2011/C 113/06)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

*Ricorrente:* Fleischkontor Moksel GmbH

*Convenuto:* Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il titolare di un titolo di esportazione abbia diritto alla restituzione all'esportazione solo ove risulti indicato come esportatore alla voce 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l'ufficio doganale competente (art. 5, n. 7, del regolamento n. 800/1999 (<sup>1</sup>)).
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) competente per il pagamento della restituzione sia vincolato alla successiva rettifica, effettuata dall'ufficio doganale di esportazione, dell'indicazione di cui alla voce 2 della dichiarazione di esportazione.
- 3) In caso di soluzione negativa della seconda questione: se l'organismo pagatore, in un caso come quello oggetto della causa principale, possa prendere alla lettera quanto riportato

nella voce 2 della dichiarazione di esportazione e respingere la domanda di restituzione all'esportazione per il motivo che il richiedente non sarebbe l'esportatore dei prodotti per i quali è chiesta la restituzione, oppure se l'organismo pagatore sia tenuto, in caso di contraddizione tra l'indicazione dell'esportatore nella voce 2 della dichiarazione di esportazione e il documento precedente preso in considerazione nella voce 40 e/o il titolare del titolo d'esportazione indicato nella voce 44, a contattare colui che richiede la restituzione e a rettificare, eventualmente d'ufficio, quanto riportato nella voce 2 della dichiarazione di esportazione.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 17 gennaio 2011 — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Stato belga**

(Causa C-26/11)

(2011/C 113/07)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Grondwettelijk Hof

**Parti**

*Ricorrente:* Belgische Petroleum Unie VZW e a.

*Convenuto:* Stato belga

*Intervenienti:* Belgian Bioethanol Association VZW, Belgian Biodiesel Board VZW

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli artt. 3, 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE (<sup>1</sup>), «relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE» del Consiglio, ed, eventualmente, l'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e gli artt. 26, paragrafo 2, 28 e 34-36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione legislativa in forza della quale ogni società petrolifera registrata che immette in commercio prodotti di benzina e/o di diesel sia tenuta ad immettere in consumo, nello stesso anno di calendario, anche una quantità di biocombustibili sostenibili, ovvero, bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, sino ad almeno il 4 vol % dei prodotti di benzina immessi in commercio, e di FAME, sino ad almeno il 4 vol % dei prodotti diesel immessi in commercio.